

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, BOFFARDI, VENDOLA, NARDINI, MATTINA, SCOZZARI, PAGGINI, SAONARA, MAZZUCA, MELANDRI, SALINO, GALLETTI, FLORESTA, DELLA ROSA, ZACCHERA, FUMAGALLI CARULLI, MARIO CARUSO, FORESTIERE, DEL GAUDIO, SCHETTINO, SCOTTO DI LUZIO, RODEGHIERO, MAZZETTO, CANESI, RANIERI, SCERMINO, LA SAPONARA, BRACCI MARINAI, INCORVAIA, PULCINI, REBECCHI, DONATO PACE, SAIA

Norme per incentivare la collaborazione al fine di eliminare il fenomeno dell'assunzione dei falsi invalidi e per accertare la sussistenza dei requisiti e dei titoli per le assunzioni obbligatorie

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda meglio nota come « Invalidopoli » ovvero l'assunzione di persone prive dei requisiti necessari, è un fenomeno purtroppo già da anni noto alle cronache e solo recentemente approdato negli uffici giudiziari in modo ampio, tutto ciò con evidenti violazioni di leggi dello Stato e anche di quella *ratio* di solidarietà verso le categorie più deboli che ispirava e ispira la legge 2 aprile 1968, n. 482.

È evidente che la vastità del fenomeno, come va riscontrandosi dalle prime inchieste giudiziarie e dalle indagini interne dei Ministeri, non può essere affrontata unicamente dal giudice penale. Paradossalmente, senza un intervento legislativo, rischiamo di assistere a un'ulteriore beffa ai

danni dei veri invalidi. Infatti i soggetti indagati hanno, allo stato attuale, tutto l'interesse a resistere in giudizio anche per anni, con notevoli spese legali, pur di ritardare il momento di un'eventuale sentenza definitiva che, prendendo atto della falsità del titolo di assunzione, porterebbe alla conseguente perdita del posto di lavoro. Occorre tener presente che chi intendesse collaborare ad accertare le responsabilità di coloro che hanno gestito questo mercato, utilizzando strumentalmente il notevole bisogno di lavoro, potrebbe ottenere dei benefici dal punto di vista della legislazione penale, quindi anche il patteggiamento, ma accelerando in tal modo la sentenza definitiva perderebbe il posto di lavoro. Ci troviamo quindi di fronte a una

situazione paradossale che rischia di non aiutare lo Stato a scoprire e smantellare quello che è stato un vero e proprio mercato delle false invalidità.

La presente proposta di legge, aperta a tutti i miglioramenti possibili, prevede, all'articolo 1 che, di fronte ai provvedimenti di sospensione cautelare che l'amministrazione deve prendere nei confronti dei falsi invalidi sottoposti a procedimenti giudiziari, almeno una metà dei posti in precedenza occupati da soggetti sospetti possano essere immediatamente messi a disposizione dei veri invalidi civili, stabilendo anche una cautela in più, ovvero l'obbligo dell'amministrazione di accertare prima dell'immissione in ruolo la sussistenza dei requisiti e dei titoli prescritti. La presente proposta di legge, all'articolo 1 e all'articolo 4, prevede una forma di aiuto per tutti coloro che decidano di collaborare con l'autorità giudiziaria, fornendo in modo chiaro e documentato notizie per smantellare il meccanismo dell'assunzione dei falsi invalidi. In tal caso, inve-

ce che la sospensione cautelare, a richiesta del dipendente, l'amministrazione può disporre il trasferimento; come anche, in luogo della risoluzione del rapporto di lavoro, può definire una procedura di mobilità straordinaria presso altra amministrazione. È evidente che in tutti questi casi l'amministrazione deve accertare l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa durante gli anni di assunzione. Ciò andrà poi evidenziato nell'iter legislativo onde assicurare che quanti abbiano usato l'attività lavorativa pubblica solo come una sorta di « doppio lavoro » non godano di ulteriori privilegi.

L'articolo 2 della presente proposta di legge interviene per introdurre un principio di verifica annuale dello stato di permanenza dell'invalidità del dipendente in modo da ottenere ulteriori riscontri della condizione di invalidità civile. La procedura prevista va considerata estensibile anche a situazioni analoghe presso gli enti locali, altre amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Qualora le assunzioni obbligatorie previste per la categoria degli invalidi civili dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e disposte, ai sensi degli articoli 29 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, abbiano dato origine a procedimenti giudiziari per il reato previsto dall'articolo 482 del codice penale e sia stato adottato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del soggetto assunto, le amministrazioni interessate possono coprire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una quota non superiore al 50 per cento dei posti in precedenza occupati dai soggetti sospesi, mediante il ricorso ad assunzioni obbligatorie a favore della categoria degli invalidi civili, secondo le procedure previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. L'assunzione ai sensi del comma 1 comporta, in ogni caso, l'obbligo dell'amministrazione statale interessata di accertare, prima dell'immissione in ruolo dei soggetti, la sussistenza dei requisiti e dei titoli prescritti.

3. Se il procedimento giudiziario di cui al comma 1 accerta l'esistenza della collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, l'amministrazione, su richiesta del dipendente, adotta come provvedimento cautelare il trasferimento in luogo della sospensione.

ART. 2.

1. Per le assunzioni obbligatorie riguardanti la categoria degli invalidi civili, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dispongono, entro

tre anni dalla data di ogni immissione in ruolo, una verifica annuale dello stato di permanenza dell'invalidità del dipendente, mediante accertamenti sanitari effettuati presso la competente unità sanitaria locale, nell'ambito del servizio o settore di medicina legale, da un medico specialista in medicina legale, dipendente della stessa unità sanitaria locale.

ART. 3.

1. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro svolge nei confronti del personale assunto obbligatoriamente, quale invalido civile, le verifiche programmate, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono estese ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici previsti dall'articolo 2093 del codice civile, economici e non economici.

ART. 4.

1. Il dipendente di una amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che sia stato assunto obbligatoriamente quale invalido civile mediante titolo non legittimo, qualora fornisca alla competente autorità giudiziaria una collaborazione costruttiva, univoca e documentata, accertata con sentenza definitiva, nonché diretta a individuare i soggetti che hanno favorito l'assunzione, mantiene il proprio rapporto ma è sottoposto a procedura di mobilità straordinaria presso un'amministrazione statale o un ente pubblico anche economico con vacanza di organico, per una sede di servizio diversa da quella ricoperta.

2. Il provvedimento di mobilità straordinaria è adottato con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione di appartenenza, sentita l'amministrazione ricevente.